

Codice A1906A

D.D. 7 maggio 2021, n. 180

l.r. n. 23 del 17 novembre 2016 art.19 Tratta AV/AC "Terzo Valico dei Giovi" - Infrastruttura strategica di interesse nazionale (art. 1 L.443/2001). Modifica dell'autorizzazione di cui alla Determinazione n.5 del 02/03/2015 del Comune di Pozzolo Formigaro ed alla Determinazione n.700/A1906A del 22/12/2017 della Regione Piemonte, relative al progetto di coltivazione e recupero ambientale del sito di cava di Cascina



ATTO DD 180/A1906A/2021

DEL 07/05/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere

OGGETTO: l.r. n. 23 del 17 novembre 2016 art.19 Tratta AV/AC "Terzo Valico dei Giovi" - Infrastruttura strategica di interesse nazionale (art. 1 L.443/2001). Modifica dell'autorizzazione di cui alla Determinazione n.5 del 02/03/2015 del Comune di Pozzolo Formigaro ed alla Determinazione n.700/A1906A del 22/12/2017 della Regione Piemonte, relative al progetto di coltivazione e recupero ambientale del sito di cava di Cascina Romanellotta localizzato nel comune di Pozzolo Formigaro (AL) - proponente Consorzio COCIV - POS. M1963A

Premesso che:

l'opera denominata "Terzo Valico dei Giovi" rientra nel primo programma delle opere strategiche, approvato dal CIPE con Deliberazione n. 121/2001, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 443 del 21 dicembre 2001, Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive "Legge Obiettivo";

il Piano di reperimento dei materiali litoidi, occorrenti per la realizzazione del tratto piemontese dell'opera, presentato dal Consorzio Collegamenti Integrati veloci "COCIV", nell'anno 2004 ed approvato dalla Regione Piemonte con DGR n. 22-1811 del 19/12/2005 e dal CIPE con Deliberazione n. 80 del 29/03/2006, individua quale sito di cava per il reperimento dei materiali inerti l'area di C.na Romanellotta in comune di Pozzolo Formigaro;

l'aggiornamento del Piano di reperimento dei materiali litoidi approvato con D.G.R. n. 1-6863 del 11.12.2013 e DGR n. 1-5386/2017 confermava l'area di C.na Romanellotta in comune di Pozzolo Formigaro quale sito idoneo per la coltivazione della cava di inerti finalizzata al conferimento ed al deposito definitivo di materiali provenienti dalle terre e rocce da scavo prodotte per la realizzazione del collegamento ferroviario AV/AC Milano-Genova "Terzo valico dei Giovi" tratta piemontese;

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha approvato il il Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo con determina direttoriale prot. DVA-2013-24380 del 24 ottobre

2013, i successivi aggiornamenti con le determinazioni direttoriali prot. DVA-DEC-2015 -325 del 16/09/2015, DVA-DEC-2017-309 del 31 ottobre 2017, DVA DEC 2019-2079 del 30/07/2019 nonché una modifica non sostanziale al PUT approvata con DVA 287 del 06/10/2016;

la Delibera CIPE 82/2017 con prescrizione 12.1 ha definito la conformità delle terre e rocce da conferire al sito di Cascina Romanellotta facendo salvi eventuali superamenti naturali dei valori delle CSC da individuarsi con apposito piano di accertamento secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale n. 161/2012;

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto MATTM CRESS-DEC-161 del 19 giugno 2020, ha determinato l'attuabilità con prescrizioni, del progetto esecutivo della riqualificazione del "Cantiere DP22 - Cascina Romanellotta", presentato dal Consorzio COCIV quale modifica non sostanziale al piano di utilizzo dei materiali da scavo del Terzo Valico;

l'Osservatorio Ambientale con parere del 16 febbraio 2021 prot. 9459 ha condiviso, subordinatamente a prescrizioni, le risultanze degli studi condotti dal Consorzio circa la compatibilità dell'intervento presentato dal Consorzio COCIV quale modifica non sostanziale al piano di utilizzo dei materiali da scavo del Terzo Valico;

in data 18 marzo 2021 prot. n. 3118/A1906A, l'ing. Nicola Meistro in qualità di Direttore del Consorzio COCIV ha presentato alla Regione Piemonte, Direzione Competitività del sistema regionale, Settore Polizia mineraria, cave e miniere, istanza di modifica ai sensi della l.r. 23/2016 dell'autorizzazione di cui alla Determinazione n.5 del 02/03/2015 del Comune di Pozzolo Formigaro ed alla Determinazione n.700/A1906A del 22/12/2017 della Regione Piemonte, relative al progetto di coltivazione e recupero ambientale del sito di cava di C.na Romanellotta nel comune di Pozzolo Formigaro (AL);

il Consorzio COCIV è attualmente autorizzato per effetto della Determinazione n.5 del 02/03/2015 del Comune di Pozzolo Formigaro e della Determinazione n.700/A1906A del 22/12/2017 della Regione Piemonte, alla coltivazione e al recupero morfologico e ambientale del sito di cava denominato Cascina Romanellotta in Comune di Pozzolo Formigaro, con l'utilizzo di materiali da scavo provenienti dai lavori di realizzazione della linea AV/AC "Terzo valico dei Giovi" fino alla data del 02 febbraio 2022;

Considerato che:

il Responsabile del procedimento con nota protocollo n. 3321 del 23/03/2021, ha provveduto a dare comunicazione di avvio del procedimento amministrativo e alla convocazione della conferenza dei servizi per il giorno 09 aprile 2021;

il Comune di Pozzolo Formigaro – Ufficio Tecnico con nota acquisita con protocollo 3746 del 01 aprile 2021 ha fatto pervenire il proprio parere di compatibilità urbanistica in cui si attesta che il progetto, presentato per la modifica dell'autorizzazione in oggetto, non è conforme alle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente in quanto i valori proposti nel progetto, relativi ai materiali da conferire, di Cromo, Nichel e Cobalto sono ricompresi nella Colonna "B" della tabella 1 dell'allegato 5, alla Parte Quarta, del D.lgs 152/06, e pertanto riguardano siti ad uso commerciale ed industriale, incompatibili con la zona agricola "E";

la Provincia di Alessandria – Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale - Servizio Geologico e Attività Estrattive con nota acquisita con protocollo 3930 del 09 aprile 2021 ha fatto pervenire il proprio parere tecnico in cui esprime parere favorevole alla modifica dell'autorizzazione secondo il progetto presentato;

durante la seduta di Conferenza dei Servizi del 9 aprile 2021:

- è stata valutata la documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di variante non sostanziale, dalla quale emerge che la modifica dell'autorizzazione degli interventi di riqualifica morfologica e recupero ambientale del sito C.na Romanellotta (DP22) si riferisce esclusivamente al materiale utilizzato per il recupero morfologico (materiale di scavo conforme alle CSC di cui alla colonna A Tabella 1 dell'Allegato 5, alla parte quarta, del D.Lgs 152/06, e conforme alle CSC di cui alla colonna B Tabella 1 dell'allegato 5, alla Parte quarta, del D.lgs 152/06 per i soli parametri Cromo totale, Nichel e Cobalto);
- la variante parziale n. 2 approvata dal Comune di Pozzolo Formigaro con D.C.C. n. 20 del 31/07/2018 nella Tavola 2B – Tavola di Piano Frazione Bettole in scala 1:5000 (Progetto definitivo), ricomprende l'area in oggetto tra le destinazioni d'uso A zone E (agricole) in cui i tipi d'intervento sono normati dagli artt. 22 e 34 delle N.d.A., tramite specifica simbologia, tra i siti di cava autorizzati;
- le norme di attuazione del PRGC di Pozzolo Formigaro, all'art 22 riferito alle zona E (agricole) e nello specifico all'art. 22 ter (aree di cava), riportano che: “Le aree di cava indicate in cartografia sono già autorizzate con proprio autonomo provvedimento che contiene le prescrizioni – cui si rimanda esplicitamente come parte integrante delle presenti N.d.A. – da osservare sia in fase di loro coltivazione sia alla cessazione della attività estrattiva, segnatamente per quanto riguarda il ripristino dei siti”;

-in considerazione delle precisazioni emerse in Conferenza di Servizi, preso atto che nei punti di monitoraggio delle acque sotterranee posti a valle del sito, per la concentrazione del Cromo VI è stata prevista la sola soglia di allarme pari all'80% della Concentrazione Soglia di Contaminazione prevista dal Dlgs 152/06 Allegato 5, Parte IV, Tabella 2 per le acque sotterranee, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti, la Conferenza di Servizi si è conclusa con esito favorevole, come risulta dal verbale trasmesso a tutti i soggetti coinvolti dal procedimento con nota prot. 4820 del 3 maggio 2021;

-in seguito, ARPA Piemonte, con nota acquisita con protocollo n. 4075 del 13/04/2021, ha fatto pervenire il proprio contributo tecnico in cui ha segnalato l'opportunità, al fine di chiudere l'anello piezometrico di controllo intorno al sito di cava, dell'inserimento di un ulteriore piezometro lungo il perimetro NW, nel tratto indicativamente compreso tra la C.na Romanella e il punto SP4, area di valle idrogeologica rispetto alla cava in considerazione della direzione di falda che punta verso NNW, inoltre ha evidenziato che i contenuti proposti rispondono adeguatamente a quanto indicato e prescritto in sede di Osservatorio Ambientale del Terzo Valico circa le misure da mettere in atto ai fini del contenimento del rischio di percolazione in falda di sostanze indesiderate potenzialmente presenti nelle terre ivi conferite;

nell'autorizzazione di cui alla Determinazione n.700/A1906A del 22/12/2017 della Regione Piemonte si stabiliva una fideiussione, calcolata in € 9.184.000/00 (novemilionicentottantaquattromila) di cui € 4.867520/00 (quattromilionitotocentosessantasettemilacinquecentoventi) relativi al Lotto 1 e € 4.316.480/00 (quattromilionitrecentosedicimilaquattrocentottanta) relativi al Lotto 2.

in data 27 maggio 2019 con nota protocollo n. 50089 il COCIV ha richiesto, ai sensi della D.G.R. n. 17 - 8699 un adeguamento della polizza fideiussoria di cui sopra, sulla base della conformità ai requisiti della norma per il sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001;

con nota protocollo n. 76291 del 05 agosto 2019 il Settore Polizia mineraria, cave e miniere ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni per legittimare una riduzione dell'importo garantito:

- per il Lotto 1, per un periodo di anni 3 sarà corrispondente a € 3.650.640,00

(tremilioniseicentocinquantamilaseicentoquaranta,00 euro;
- per il Lotto 2, sino a scadenza della certificazione ambientale, corrisponderà a € 3.237.360,00
(tremilioniduecentotrentasettemilatrecentosessanta,00 euro.

Valutato che tale modifica dell'autorizzazione non varia l'importo totale della fidejussione o garanzia bancaria/assicurativa sopraindicata;

Tutto ciò premesso e considerato,

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");
- la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- il d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;
- la l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC 2020-2022) approvato con DGR n. 37-1051 del 21 febbraio 2020;
- l'articolo 103 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- la l.r. n. 23 del 17 novembre 2016 "Disciplina delle attività estrattive disposizioni in materia di cave";
- l'art. 27 del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;
- il D.M. 1 marzo 2019 n. 46 "Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino

ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operative permanente, delle aree destinate alla produzione agricola, ai sensi dell'articolo 241 del D.Lgs 152/2006";

determina

di autorizzare la modifica dell'autorizzazione di cui alla Determinazione n.5 del 02/03/2015 del Comune di Pozzolo Formigaro ed alla Determinazione n.700/A1906A del 22/12/2017 della Regione Piemonte, relative al progetto di coltivazione e recupero ambientale del sito di cava di Cascina Romanellotta localizzato nel comune di Pozzolo Formigaro (AL) nel rispetto delle prescrizioni in esse contenute e delle ulteriori seguenti prescrizioni che si rendono necessarie per rendere la proposta progettuale presentata conforme alle posizioni prevalenti espresse in sede di Conferenza dei Servizi:

- al fine di chiudere l'anello piezometrico di controllo intorno al sito di cava, dovrà essere previsto un ulteriore piezometro lungo il perimetro NW, nel tratto indicativamente compreso tra la C.na Romanella e il punto SP4, area di valle idrogeologica rispetto alla cava in considerazione della direzione di falda che punta verso NNW. Il piezometro aggiuntivo dovrà avere caratteristiche di completamento analoghe a quelle dei piezometri integrativi già in progetto,
- condurre il monitoraggio ambientale per almeno 3 anni dal completamento di conferimento delle terre e rocce;
- predisporre e trasmettere, entro 30 giorni dalla presente, una relazione contenente i risultati dell'implementazione del modello idrogeologico locale con le ulteriori misure di mitigazione da adottare in caso di raggiungimento o superamento delle soglie di attenzione e di allarme, e la definizione delle tempistiche che prevedano un congruo margine di tempo per l'attuazione delle azioni di mitigazione nonché la definizione dell'adeguata frequenza dei monitoraggi previsti. I dati del monitoraggio ambientale dovranno essere trasmessi alla Regione Piemonte - Settore polizia mineraria, cave e miniere, e ad ARPA Piemonte;
- lo strato di copertura sommitale di spessore di un metro, dovrà essere costituito, per i primi 25 cm della parte inferiore, da materiale sterile di cava con caratteristiche di bassa permeabilità ($k \leq 1 \cdot 10^{-6} \text{cm/sec}$).

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito delle risultanze del monitoraggio ambientale.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)
Firmato digitalmente da Edoardo Guerrini